Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Lunedì, 24 agosto 1931 - Anno IX — Numero 194

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1292.**

LEGGE 18 giugno 1931, n. 987.

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Vigilanza sui vivai, sugli stabilimenti di selezione di semi e sulla importazione di piante, parti di piante e semi.

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva Provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al Consiglio provinciale dell'economia.

I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino già il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denunzia al prefetto della rispettiva Provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma.

I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste farà ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o dai commissari provinciali per le malattie delle piante, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'art. 1 ed i rispettivi prodotti, ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunità da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi.

I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte dagli articoli seguenti e rigorosamente eseguite.

Nel caso di infezioni dichiarate pericolose, potrà essere ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto.

La presenza di malattie, di parassiti diffusibili o pericolosi potrà anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca della autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto, sulla proposta del Regio osservatorio per le malattie delle piante.

Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione è ammesso ricorso entro un mese di tempo dal giorno della notificazione della ordinanza. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste si pronunzierà udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

Dell'ordinanza del prefetto per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione deve essere data conoscenza al Regio osservatorio per le malattie delle piante, al commissario provinciale per le malattie delle piante, al Consiglio provinciale dell'economia e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonchè negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti, e di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.

Eguale facoltà hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione e distruzione.

I delegati predetti e i loro dipendenti hanno, altresì, libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tranviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie e i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati con le operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione.

La distruzione di viti fillosserate non può essere ordinata che dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non è dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale, però, non può oltrepassare la larghezza di metri 10 intorno alla prima.

La spesa per la distruzione di viti fillosserate sarà sostenuta nella misura del 50 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne anticipa intanto l'intero importo, mentre per il 40 per cento farà carico alla Provincia e per il 10 per cento al Consorzio per la viticoltura.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può tuttavia concedere speciali sussidi secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge, da emanarsi di concerto col Ministero delle finanze, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari, coloni ed affittuari coltivatori diretti dei fondi danneggiati.

Art. 5.

Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del Regno solo se provenienti da vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prescritta dall'art. 1 della presente legge.

Sulle lettere di vettura, sulle note e sulle fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data, il numero dell'autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata.

I colli contenenti piante, parti di piante e semi debbono essere muniti di etichette recanti il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonchè la data, il numero della autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata, e il nome, cognome e indirizzo del destinatario, nonchè la stazione cui sono diretti.

Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da persone od enti non compresi fra quelli specificati nell'art. 1, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dal competente Regio osservatorio per le malattie delle piante o dal Commissariato provinciale per le malattie delle piante.

Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli Istituti di fitopatologia, ai Regi osservatori per le malattie delle piante, ai Commissariati provinciali per le malattie delle piante e in generale agli Istituti scientifici.

Le piante, parti di piante o semi di cui è ammessa l'importazione dall'estero, previa visita fitopatologica, circoleranno nel Regno secondo le norme che sarano stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

È vietato il commercio ambulante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione.

I produttori, i vivaisti e i commercianti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 1, possono tuttavia vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di garanzia che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

Non possono essere per qualunque ragione esportate dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e perciò non possono circolare all'infuori di tali territori, le viti e le parti di esse, anche secche, provviste di radici ove non sieno state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal Regio osservatorio per le malattie delle piante, e non sieno state adottate le cautele prescritte dallo stesso Regio osservatorio per impedire la diffusione della fillossera.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissati i limiti di estensione dei territori infetti o sospetti di infezione fillosserica e potranno essere modificate le modalità dei divieti di cui al comma precedente, nonchè stabilite le norme per la circolazione, nell'interno del Regno, di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite.

Art. 7.

I proprietari, i conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunziare al Commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne darà immediata conoscenza alla Regia prefettura e al Regio osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa, nelle rispettive aziende, di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonchè qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni.

La omissione delle denuncie di cui innanzi è punita con l'ammenda fino a L. 1000 e può dar luogo alla sospensione o alla revoca della autorizzazione.

Art. 8.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Ministero delle corporazioni, può, con suo decreto:

a) sospendere la importazione ed il transito nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;

b) fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto può avere luogo l'importazione ed il transito dall'estero, di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;

c) dettare norme e modalità da osservarsi per le importazioni di cui al comma precedente;

d) impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di Comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;

e) disciplinare e, se del caso, sospendere l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.

Art. 9.

I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal Ministero stesso, hanno le seguenti facoltà:

a) imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonchè dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione;

b) vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti;

c) impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione.

Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo.

TITOLO II.

Operazioni e Consorzi di difesa delle coltivazioni.

Art. 10.

I proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni in cui vi siano piante attaccate da malattie o insetti diffusibili possono riunirsi, per l'opera di difesa, in Consorzi volontari, comunali, intercomunali o provinciali, temporanei o permanenti.

Tali Consorzi possono essere riconosciuti con decreto del prefetto, inteso il parere del commissario provinciale per le malattie delle piante e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

In caso di Consorzi intercomunali costituiti fra Comuni appartenenti a Provincie diverse, il riconoscimento di cui al precedente comma sarà fatto dal prefetto della Provincia in cui si abbia la maggiore superficie agraria consorziata, su parere delle rispettive istituzioni agrarie di cui al comma anzidetto.

Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può:

a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;

b) ordinare la costituzione dei Consorzi obbligatori fra proprietari e conduttori di terreni, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse.

Art. 12.

È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare, in via eccezionale, su proposta del prefetto, sentiti il commissario provinciale per le malattie delle piante e la Sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia, la costituzione di Consorzi obbligatori tra proprietari e conduttori di terreni tenuti a compiere operazioni di difesa contro determinate malattie delle piante e insetti o altri nemici delle stesse, qualora l'urgenza e la necessità della difesa rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo.

Il decreto del Ministro che ordina la costituzione del Consorzio ne stabilirà la circoscrizione, la sede e la durata.

Art. 13.

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:

a) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;

b) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;

c) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

I Consorzi comunque costituiti ai sensi della presente legge, ad eccezione dei Consorzi costituiti per il miglioramento e l'incremento delle coltivazioni di cui al successivo titolo III, hanno il diritto di imporre, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, una contribuzione annua da un minimo di L. 0,25 ad un massimo di L. 0,50 per ettaro ai singoli consorziati compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazione.

TITOLO III.

Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

Art. 15.

I Consorzi per la difesa della vite costituiti a norma del comma b) del precedente art. 11 assumeranno la denominazione di Consorzi per la viticoltura, avranno la durata illimitata, circoscrizione provinciale e sede nel capoluogo della Provincia.

Detti Consorzi, oltre agli scopi di cui all'art. 13 e al successivo art. 18, hanno anche il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti.

I Consorzi per la viticoltura, esistenti in dipendenza dell'articolo 13 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, hanno gli stessi scopi di cui ai precedenti commi e sono assoggettati a tutte le disposizioni fissate dalla presente legge per i costituendi Consorzi per la viticoltura.

Ai Consorzi per la viticoltura il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà fornire gratuitamente talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti.

La contribuzione annua per i Consorzi per la viticoltura è corrisposta dai singoli consorziati nella misura da stabilirsi dalla Commissione amministratrice entro il limite massimo di L. 2 e di L. 1 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato o di terreno vitato non specializzato considerato anche in appezzamenti separati.

Detta contribuzione potrà essere elevata rispettivamente fino ad un massimo di L. 5 e L. 2,50 previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, quando sia giustificata dall'intensificazione dell'attività economica di ciascun Consorzio.

Per la frazione di ettaro la contribuzione sarà intera per frazioni superiori a mezzo ettaro e della metà per i vigneti specializzati da un quarto di ettaro fino a mezzo ettaro.

Le superfici inferiori al quarto di ettaro di vigneto specializzato e a mezzo ettaro di terreno vitato non specializzato sono esenti dalla contribuzione.

Art. 16.

Per i Consorzi per l'olivicoltura costituiti e da costituire con lo scopo della difesa dell'ulivo dalle malattie, dell'incremento della sua coltura e miglioramento dell'industria olearia vigono le disposizioni del R. decreto-legge 12 agosto

1927, n. 1754, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Per i detti Consorzi la contribuzione, ivi comprese le spese generali di amministrazione, resta quella prevista dall'articolo 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754.

Art. 17.

Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'art. 13 e con i còmpiti di cui all'art. 18, potranno altresì essere costituiti Consorzi per qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale.

Per gli anzidetti Consorzi la contribuzione da corrispondersi dai singoli consorziati sarà fissata dalla relativa Commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione.

Art. 18.

I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno altresì il compito di promuovere, con ogni mezzo, il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, nonchè la facoltà di destinare, in relazione alle possibilità ordinarie del bilancio consorziale, i fondi raccolti con i contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17, al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione di tali scopi. Resta comunque vietata ai Consorzi la compra-vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltivazione cui si riferiscono.

Art. 19.

La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonchè le eventuali spese per l'esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno ripartite tra i proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni, interessati al Consorzio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi.

Art. 20.

I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno facoltà, per il miglior raggiungimento dei propri fini, di riunirsi in Federazioni nazionali.

I regolamenti interni dei Consorzi, nonchè quelli delle Federazioni sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito un Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, in sostituzione del Comitato consultivo di cui al R. decreto 30 dicembre 1923.

Il Comitato medesimo è presieduto dal Sottosegretario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è composto:

dal direttore generale dell'agricoltura, vice-presidente;

dal direttore generale della produzione industriale e scambi;

dal direttore generale della sanità pubblica;

dal capo della divisione cui è attribuito il servizio fitopatologico;

dal comandante generale della Milizia nazionale forestale;

da un rappresentante del Ministero delle colonie;

da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

da un rappresentante del Sindacato fascista dei tecnici agricoli;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

da cinque membri, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dei quali, quattro scelti fra i direttori dei Regi istituti di fitopatologia ed entomologia agraria e fra i direttori degli Istituti scientifici delle scuole superiori di agraria e delle Università che abbiano particolare competenza nella materia ed un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura.

I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al Comitato sono devolute in via consultiva le attribuzioni stabilite nella presente legge, nonchè lo studio dei problemi attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari, come pure l'esame delle questioni che ad esso venissero presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il funzionamento del Comitato verrà disciplinato col regolamento di cui all'art. 4.

Art. 22.

Ai servizi di difesa delle piante, oltre l'Ufficio centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono preposti:

1° gli Istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

2° i Regi osservatori per le malattie delle piante;

3° i Commissariati provinciali per le malattie delle piante.

Sono Istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia:

a) la Regia stazione di patologia vegetale di Roma e la Regia stazione di entomologia agraria di Firenze;

b) i Laboratori di patologia vegetale presso i Regi istituti superiori agrari di Bologna e di Milano, il Regio laboratorio crittogamico di Pavia, i Laboratori di entomologia agraria e di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore di Portici, il Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino.

Ai Regi osservatori per le malattie delle piante sono affidati la vigilanza all'interno, quella sull'importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri compiti dei quali potranno essere incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli Osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà secondo le esigenze dei servizi e la disponibilità dei mezzi e del personale.

I Commissariati provinciali sono affidati alle Cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle Cattedre stesse. Ai Commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, può essere demandato il compito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai Consorzi di difesa di cui al titolo II della presente legge, nonchè quello della direzione locale delle operazioni di lotta dichiarate obbligatorie.

Gli ispettori per le malattie delle piante e i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quali delegati per i servizi di ispezione di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonchè per la organizzazione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il Ministero credesse loro affidare.

Art. 23.

I Consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti di massima, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la difesa contro le malattie e parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Tali regolamenti serviranno di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali.

I funzionari della Milizia nazionale forestale, le guardie campestri, i guardaboschi comunali e le guardie private giurate sono tenute a denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.

Art. 24.

I Consorzi volontari riconosciuti e quelli obbligatori comunque costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La Commissione amministratrice è costituita, oltre che dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cinque membri designati tra i maggiori interessati al Consorzio dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura, competenti nel territorio, nella proporzione di tre per i datori di lavoro, uno per i prestatori d'opera e uno per i tecnici agricoli.

Sono membri di diritto con voto consultivo i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione esistenti nella Provincia, che siano specializzati nella coltura per la quale è costituito il Consorzio.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà il presidente della detta Commissione, scegliendolo tra i membri appartenenti alla categoria dei datori di lavoro.

La nomina delle Commissioni amministratrici per i Consorzi comunali ed intercomunali, di cui all'art. 10, può, con le predette modalità di disegnazione, essere, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, demandata al prefetto.

I componenti designati dalle organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La gestione consortile è sottoposta a controllo di uno o più revisori di conti, la cui nomina sarà disposta in conformità delle norme che saranno prescritte dal regolamento di cui all'art. 4.

Art. 25.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste esercita la vigilanza sui Consorzi e può in ogni tempo scioglierne la Commissione amministratrice, nominando un commissario per la durata non superiore ad un anno.

Art. 26.

Ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai commissari straordinari residenti fuori della sede del Consorzio, compete il rimborso delle spese di viaggio.

Tali spese sono a carico dei Consorzi.

Art. 27.

La direzione tecnica dei Consorzi obbligatori di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17, sarà affidata a personale specializzato, retribuito dal Consorzio e nominato dalla Commissione amministratrice in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, o mediante chiamata di funzionari appartenenti al ruolo dei delegati tecnici antifillosserici, di cui alla tabella n. 91, dell'allegato *A* al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395. Il trattamento economico del detto personale sarà stabilito col regolamento stesso.

Fino a quando i Consorzi non abbiano provveduto alla nomina del personale specializzato di cui sopra, la direzione tecnica di essi sarà mantenuta gratuitamente dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Art. 28.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può eseguire direttamente la lotta contro le cavallette, ove ne riconosca la necessità, su parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, senza avviso o ingiunzione ai proprietari o conduttori dei fondi, ai quali non è dovuto alcun indennizzo.

La spesa per tale lotta è per metà a carico dello Stato, che può anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto è a carico della Provincia e un quarto a carico del Comune o dei Comuni interessati.

La Provincia e i Comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti enti anticipata.

I Comuni possono contribuire con prestazioni di opera, da calcolare in diminuzione della spesa a loro carico, imponendo ai cittadini tale onere, con la retribuzione ai soli bisognosi.

Ove i Comuni non impongano le prestazioni di opere ritenute necessarie, il prefetto provvederà con apposita ordinanza, su proposta del delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 29.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla direzione e alla esecuzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.

La spesa occorrente potrà essere anticipata dal Ministero, ma di essa la metà dovrà, in ogni caso, essere rimborsata dai proprietari interessati in due o più esercizi finanziari, a mezzo di delegazione sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.

Art. 30.

Gli Istituti di credito agrario, creati col R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, la legge 5 settembre 1928, n. 2085, ed il R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, sono autorizzati a concedere, ai Consorzi obbligatori ed a quelli volontari riconosciuti, prestiti di esercizio sia per condurre direttamente le operazioni di difesa contro nemici e parassiti delle piante coltivate e per acquisto di attrezzi e materiale occorrente, sia per le spese inerenti ad altri cómpiti ad essi affidati dalla presente legge.

Tali mutui saranno garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati delle riscossioni dei ruoli nominativi di contribuzione di cui al seguente articolo.

Art. 31.

Tanto per la riscossione delle contribuzioni comunque stabilite dai Consorzi di cui ai precedenti articoli, quanto per il rimborso delle spese sostenute dai Consorzi stessi per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa, è data ai medesimi facoltà di avvalersi delle norme, della procedura e dei privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della rispettiva Provincia e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa.

La prima compilazione degli elenchi per la formazione dei ruoli di contribuzione sarà fatta a cura e spese dei Comuni compresi nella circoscrizione del Consorzio.

Art. 32.

Nel caso in cui in una Provincia sia costituito o si costituisca uno dei Consorzi di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17, esso potrà assorbire, con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, eventuali altri Consorzi che si costituiscano per la difesa e l'incremento di altre colture. In tal caso il Consorzio resultante, mentre dovrà tenere gestioni separate per ognuno dei Consorzi assorbiti, sarà amministrato da una sola Commissione e diretto da un unico direttore.

Art. 33.

In caso di cessazione del Consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attività saranno devoluti, se trattasi di Consorzio volontario riconosciuto, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di Consorzi obbligatori, al Consiglio provinciale dell'economia, che è tenuto ad impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.

Art. 34.

Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi, sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000 senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando e dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede, inoltre, alla confisca e alla distruzione immediata del materiale.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire, nel regolamento di cui all'articolo 4, sanzioni penali limitate all'ammenda fino a L. 1000.

Art. 35.

Alle spese, ai sussidi, agli studi ed esperienze, a carico dello Stato, e di cui agli articoli 4, 15, 19, 20, 26 e 27, sarà provveduto con i fondi attualmente stanziati o da stanziare negli esercizi successivi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi entomologici e fitopatologici, e da erogarsi in base alle norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 36.

È abrogata la legge 3 gennaio 1929, n. 94, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, ad eccezione dell'articolo 19 della legge stessa, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

I Consorzi per la viticoltura, già esistenti alla data di applicazione della presente legge, riscuoteranno il contributo consorziale per l'intero anno 1930 in base alle disposizioni del precedente art. 15.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE BONO — MOSCONI — GIULIANO — CIANO — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1293.

LEGGE 25 giugno 1931, n. 994.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 512, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e la nomina di un commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 512, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e la nomina di un commissario straordinario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1294.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 995.

Spesa per le pensioni gravanti la Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, e il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 454;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di stabilire l'assunzione a carico dell'Erario delle pensioni liquidate al personale della Casa di S. A. R. il Duca di Genova;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La spesa per le pensioni gravanti la Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova, alla data del 1° maggio 1931, è assunta a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto ed emanate le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del decreto medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 53. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1295.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1931, n. 1001.

Assegnazione straordinaria di L. 30.000.000, per la durata di anni 15, a decorrere dall'esercizio 1933-34, a titolo di concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, che approva il piano regolatore della città di Roma;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al concorso dello Stato nelle spese relative all'attuazione del piano anzidetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A titolo di concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del piano regolatore della città di Roma, approvato con R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire trenta milioni annui da stanziarsi in quindici esercizi finanziari a decorrere dal 1933-34.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*. ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1931 *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 54. — FERZI.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il sig. Tibò Carlo Vittorio (Società);
Visto l'atto in data 31 marzo 1931-IX col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 31 marzo 1931-IX sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Tibò Carlo Vittorio (Società) dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 379. — GUALTIERI.

(6521)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 42 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISERIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Nicolich Gisella fu Giuseppe;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Nicolich Gisella fu Giuseppe e della fu Cosulich Domenica nata a Lussinpiccolo il 17 settembre 1877 e residente a Lussinpiccolo, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nicolich in « Niccolini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4799

N. 1269 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISERIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Beacovich Matteo fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentante opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Beacovich Mattia fu Matteo e di Marina Feronaz, nato a Visinada il 23 febbraio 1896, residente a Visinada, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Beacovich in « Stanissa ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Jugovaz di Giovanni e di Maria Boscovich, nata a Visinada l'8 aprile 1902 ed alle figlie, nate a Visinada: Maria-Aurora, il 20 novembre 1925 e Marina, l'8 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4914)

N. 39 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Nacinovich Paolo fu Paolo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'alto pretorio del comune di Fianona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Nacinovich Paolo fu Paolo e della fu Elena Galovich, nato a Fianona il 19 dicembre 1857 e residente a Felicia di Fianona, di condizione commerciante è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nacinovich in « Nazzini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bianca Giurso fu Antonio e fu Celestina Pascizzi, nata a Fiume il 15 luglio 1859 ed ai figli, nati a Felicia di Fianona: Alfredo, il 12 agosto 1894; Norberto-Marcello, il 2 giugno 1896; Sigismondo, l'8 settembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4796)

N. 624 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Matacich Angelina ved. di Giuseppe;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Matacich Angelina ved. di Giuseppe fu Pietro Leoni e della fu Caterina Stupicich, nata a Zara il 6 ottobre 1883 e residente a Pola, via Lepanto, 18, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Matacich in « Matacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Sebenico (Jugoslavia): Primo, il 18 novembre 1904; Natale, il 25 ottobre 1905; Enea, il 21 aprile 1907; Lidia, il 26 giugno 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 12 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4797)

N. 154 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Millich Giorgio fu Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Trieste e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Millich Giorgio fu Francesco e della fu Maria Sbisà, nato a Rovigno il 7 maggio 1888 e residente a Trieste, via F. Zamboni, n. 2, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Millich in « Milani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giovanna Broili di Giuseppe e di Eufemia Rismondo, nata a Rovigno il 28 settembre 1892 ed ai figli, Argeo, nato a Pola il 3 febbraio 1920; Giorgina, nata a Trieste il 17 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4793)

N. 268 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mogorovich Enrico fu Maria illeggittimo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Mogorovich Enrico illeg. della fu Maria Mogorovich nato a Trieste il 21 gennaio 1884 e residente a Rovigno, di condizione venditore ambulante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana di Mogorovich in « Derosa ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4795)

N. 226 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Luch Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Luch Antonio fu Natale e della fu Caterina Vernier, nato a Corridico-Pisino il 27 ottobre 1876 e residente a Pola, piazza Foro, int. 16, di condizione chimico farmacista è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Luch in « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Simsich Maria di Luigi e della fu Teresa Mochorich, nata a Lubiana il 21 gennaio 1884, ed ai figli: Bruno, nato a Volosca il 25 gennaio 1907; Antonio, nato a Cherso il 7 maggio 1909; Carmen, nata a Cherso il 17 dicembre 1910; Norma, nata a Wiener Neustadt il 1° gennaio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4782)

N. 37 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tomaz Matteo fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Tomaz Matteo fu Matteo e di Mattea Sandach, nato a S. Pancrazio di Montona il 29 maggio 1887 e residente a S. Pancrazio di Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tomaz in « Tomaselli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rosa Fachin di Antonio e di Giovanna Pozech, nata a S. Pancrazio il 24 aprile 1888 ed alle figlie nate a S. Pancrazio: Giulia il 14 febbraio 1914; Vittoria, il 26 ottobre 1919; Emilia-Rosa, il 12 febbraio 1923, nonchè alla figlia Maria, nata a S. Pancrazio il 7 luglio 1910, moglie di Luigi Stefanutti.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4841)

N. 874 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bembich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faraguna Bembich Domenico-Nicolò, figlio di Domenico e di Marcellina Giurici-Pribila, nato in Albona il 3 gennaio 1874 e abitante a Pola, via Giovia, n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faragona Bembi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Palisca di Giacomo e fu Giovanna Chirsich, nata in Albona l'8 marzo 1877 ed ai figli nati a Pola: Giacomina il 25 luglio 1911; Giovanni, il 16 ottobre 1915; Anna, il 6 aprile 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4840)

N. 492 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Paoletich (Paolettich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana.

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paoletich (Paolettich) Mario, figlio del fu Domenico e di Anna Cosulich, nato a Cherso l'8 maggio 1900 e abitante a San Remo (Wagons-Lits), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4842)

N. 1464 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Giuseppe figlio del fu Francesco e della fu Anna Scozzai, nato a S. Tomà (Capodistria) il 13 novembre 1884 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cerquenich di Antonio e di Maria, nata a Maresego il 24 marzo 1893 ed ai figli, nati a Cere (Capodistria); Giuseppe, il 5 settembre 1913; Rosalia, il 14 maggio 1912 e Aquilino l'11 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4869)

N. 1377 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » (Blaskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich (Blaskovic) Giovanni figlio del fu Luca e di Maria Per, nato a Chersicla (Pisino) il 6 marzo 1898 e abitante in Chersicla (Pisino) n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Buglievaz di Giovanni e di Antonia Petohlep, nata a Vetta (Pinguente) il 16 agosto 1897 ed ai figli nati a Chersicla: Giovanni, il 26 settembre 1920; Maria, il 22 febbraio 1923; Emilio, il 3 settembre 1924 ed Antonio, il 4 gennaio 1927, nonchè alla madre Maria Per fu Antonio e di Maria Bellich, nata a Bottonega (Pisino) il 27 marzo 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4883)

N. 1361 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » (Blaskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich (Blaskovic) Giuseppe figlio del fu Giuseppe e di Caterina Udovicich, nato a Pedena (Pisino) il 19 giugno 1906 e abitante a Pedena (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Luxich fu Matteo e di Caterina Luxich, nata a Pedena il 6 agosto 1901, alla figlia Maria, nata a Pedena il 23 dicembre 1926 ed al fratello Antonio, nato a Pedena il 5 febbraio 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4884)

N. 1380 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bratulich Carlo figlio di Carlo e della Caterina Dobrilla, nato a S. Pietro in Selve (Antignano) il 27 luglio 1881, e abitante a Pisino V. F. Filzi n. 248, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetto anche alla moglie Giovanna Sandal fu Vincenzo e di Maria Nacinovich nata a Vragna il 12 gennaio 1887 ed alle figlie Carla, nata in S. Pietro in Selve il 12 novembre 1909; Dorotea, nata a Pisino il 6 marzo 1920 e Leonilda, nata a Pisino il 19 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4882)

N. 1378 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Giuseppe figlio del fu Gregorio e di Teresa Juricivich, nato a Chersicla (Pisino) il 23 febbraio 1872 e abitante a Chersicla (Pisino) n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Blascovich di Matteo e di Agata Blascovich, nata a Chersicla il 10 marzo 1881 ed alla figlia Veronica, nata a Chersicla il 2 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 25 agosto 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(4885)

N. 1355 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Antonio figlio di Antonio e della fu Maria Bellussich nato a Pedena (Pisino) il 20 aprile 1910 e abitante a Pedena (Pisino) n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4886)

N. 1118 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giovanni figlio del fu Antonio e della fu Maria Erman, nato a Gimino il 22 agosto 1866 e abitante a Villa Chincheli (Gimino) n. 693, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Bosaz fu Andrea e fu Oliva Mosgna, nata a Gimino il 23 dicembre 1867; ed ai figli nati a Gimino: Antonio, il 12 aprile 1903; Giovanni, il 29 dicembre 1907, Francesco, il 2 luglio 1910; Eufemia, il 13 settembre 1898; Fosca, il 28 marzo 1901; Antonia, il 13 gennaio 1913; Giovanna, il 27 settembre 1905; nonchè alla nuora Rosa Bosaz fu Domenico e di Domenica Zuppici, nata a San Martino (Albona) il 29 gennaio 1901, moglie del figlio Antonio.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruolo di anzianità del personale del « Servizio speciale riservato ».

Ai fini ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(6526)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 31

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 luglio 1931-IX (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.372.009.964,89	+ 669
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	2.417.468.045,82		— 106.870
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.127.281.932,76		—
		3.544.749.978,58	— 106.870
Riserva totale . . . . L.		8.916.759.943,47	— 106.201
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		287.070.646,25	+ 27.634
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.265.941.327,13	+ 85.593
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.452.678,80	— 239
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.122.771.408,01		+ 80.028
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	161.838,65		+ 100
		1.122.933.246,66	+ 80.128
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.345.321.332,22	— 2.482
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. »		375.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	154.495.255,68		+ 7.461
altri . . . . »	67.812.815,29		+ 619
		222.308.070,97	+ 8.080
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		176.008.270,89	+ 2.869
Istituto di liquidazioni . . . . »		1.127.600.793,53	+ 100.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . »	88.738.984,62		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	212.359.626,39		+ 2.580
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni. . . . . . . »	369.907.771,05		—
Debitori diversi . . . . »	939.493.397,96		— 391.448
		1.672.984.780,02	— 388.868
Spese . . . . L.		92.190.494,54	+ 9.028
L.		20.952.277.460,53	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.064.843.142,41	— 69.049
L.		49.017.120.602,94	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		274.292.750,73	— 693
TOTALE GENERALE . . . L.		49.291.413.353,67	

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930-VIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(1484)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

luglio 1931 (IX)

			DIFFERENZE con la situazione al 20 luglio 1931-IX (migliaia di lire)
PASSIVO.			
Circolazione dei biglietti	L.	14.678.374.000 —	+ 173.461
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	408.300.589,06	— 20.579
Depositi in conto corrente	»	1.549.561.294,94	+ 307.214
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	16.936.235.884 —	+ 460.096
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	24.978.734,70	+ 3.692
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.174.739.674,72	— 682.191
Fondo estinzione Buoni 1931 (Art. 5 R. D. L. 5 maggio 1931, n. 450)	»	500.000.000 —	—
Istituto di liquidazioni conto titoli	»	369.907.771,01	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente	»	25.941.916,08	— 25.088
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto titoli	»	375.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 89.801.732,48			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . » 539.643.680,95			+ 53.496
		675.445.413,43	+ 53.496
Rendite del corrente esercizio	L.	237.528.066,55	+ 5.537
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	20.952.277.460,53	
Depositanti	»	28.064.843.142,41	— 69.040
	L.	49.017.120.602,94	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	274.292.750,73	— 693
TOTALE GENERALE	L.	49.291.413.353,67	

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 52,65 per cento.

p. Il ragioniere generale: ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 4).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	424753	170 —	Tosi Giovannina di *Francesco*, dom. in Adria (Rovigo), con usuf. vital. a Garlanda Palmira fu Luigi, ved. Gallo Secondo.	Tosi Giovannina di *Ferruccio*, dom. in Adria (Rovigo), con usuf. vital. come contro.
»	111586	115 —	*Zorto* Ermanno fu *Battista*, minore sotto la p. p della madre Jon Scotta Maria fu Giov. Battista ved. *Zorio*, dom. in Biella (Novara).	*Zorio-Prachinet* Ermanno fu *Giov. Battista*, minore sotto la p. p. della madre Jon Scotta Maria fu Giov. Battista, ved. *Zorio-Prachinet*, dom. come contro.
3.50 %	794973	840 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	452352	145 —	Rame Lucia, Calogero e Giuseppe fu Francesco, *minori sotto la p. p. della madre Zoccoli Francesca fu Filippo, ved. di Rame Francesco*, dom. in Caltanissetta, con usuf. a Zoccoli Francesca fu Filippo.	Rame Lucia, Calogero e Giuseppe fu Francesco, dom. in Caltanissetta, con usuf. come contro.
P. N. 5 %	16301	10 —	Cogliati *Santina* fu Ambrogio, minore sotto la p. p. della madre Brambilla Chiara fu Giuseppe ved. Cogliati, dom. in Mezzago (Milano).	Cogliati *Santino* fu Ambrogio, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	275679	445 —	Rossi Ines fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Bucchi *Maria* fu Flaminio, ved. di Rossi Ettore, dom. in Cascina (Pisa).	Rossi Ines fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Bucchi *Orsola-Aurelia*, ecc., come contro.
»	334539	55 —	Capobianchi Adelina, Rosina, *Michelina*, Enrica, Caterina e Cesare fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Di Giovanni Maria, ved. Capobianchi, dom. in Procida (Napoli).	Capobianchi Adelina, Rosina, *Michele*, Enrica, Caterina e Cesare fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	87270	135 —	Barbieri Angelo, *Benso* e *Benes* fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Torelli Eugenia fu Massimiliano, ved. Barbieri, dom. in Reggio Emilia.	Barbieri Angelo, *Renzo e Bines* fu Pietro, minori ecc. come contro.
»	209520	425 —	*Saccata* Giuseppe fu Salvatore, dom. in New York (S. U.).	*Saccola* Giuseppe fu Salvatore, dom. come contro.
»	148257	115 —	Saracino Antonia fu *Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre Rubichi Vincenza, ved. di Saracino *Giacomo*, dom. in Otranto (Lecce).	Saracino Antonia fu *Filippo-Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre Rubichi Vincenza ved. di Saracino *Filippo-Giacomo*, dom. in Otranto (Lecce).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 luglio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5678)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.